

CONVENZIONE DI RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO STUDIO DELLA CULTURA E DELLA CONTROCULTURA POSTSOVIETICA (CCCP)

TRA

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata da Rettore pro-tempore, Prof. Stefano Geuna debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

L'Università degli Studi Roma Tre, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Massimiliano Fiorucci debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

L'Università degli Studi di Macerata, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. John Mc Court , debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

L'Università degli Studi di Catania, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Francesco Priolo debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

L'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Nathan Levaldi Ghiron, debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

nel seguito congiuntamente definite "parti"

PREMESSO

- che i centri interuniversitari sono costituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e delle disposizioni, di rango statutario e regolamentare, vigenti presso ciascuna delle istituzioni aderenti;
- che la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per lo Studio della Cultura e della Controcultura Postsovietica (CCCP), è stata sottoscritta, tra le Università di Torino, Roma Tre, Macerata e Catania, in data 5/7/2018 per una durata di 5 anni, cui ha fatto seguito il relativo atto aggiuntivo del 30/05/2023, finalizzato all'adesione da parte dell'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata;
- che in ragione della scadenza della Convenzione istitutiva, le parti intendono procedere al rinnovo della stessa.

convengono e stipulano quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 1 - DENOMINAZIONE E STRUTTURE AFFERENTI AL CENTRO

All'atto del rinnovo, afferiscono al Centro i sottoindicati Dipartimenti delle Università convenzionate:

- per l'Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne.
- per l'Università degli Studi Roma Tre: Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere.
- per l'Università degli Studi di Macerata: Dipartimento di Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia.
- per l'Università degli Studi di Catania: Dipartimento di scienze umanistiche.
- Per l'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata: Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società

L'adesione di altri Dipartimenti delle Università convenzionate potrà avvenire previa richiesta al Comitato Direttivo del Centro, senza necessità di apportare modifiche alla presente Convenzione.

ART. 2 - SEDE E GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del Direttore eletto.

Il Dipartimento sede amministrativa avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività secondo quanto stabilito dal proprio Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità e con proprie risorse umane e strumentali. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

Tutte le attività negoziali e contrattuali relative alle attività del Centro sono svolte per mezzo dello stesso Dipartimento, non essendo il Centro dotato di autonoma personalità giuridica e capacità contrattuale, come precisato anche al successivo art. 3.

Le parti, previ accordi formali, compatibilmente con le proprie risorse e normative interne e secondo la propria programmazione pluriennale, possono mettere a disposizione del Centro per il suo funzionamento, per periodi di tempo determinati, personale tecnico-amministrativo del loro organico.

ART. 3 - FINALITÀ DEL CENTRO

Il Centro non ha personalità giuridica autonoma rispetto alle Università convenzionate configurandosi quale strumento per la collaborazione scientifica di strutture dipartimentali delle Università aderenti e il suo funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Le finalità del Centro sono:

- a) promuovere la ricerca scientifica nel campo letterario, artistico, culturale e storico della Russia post-sovietica;
- b) promuovere la didattica universitaria nell'ambito delle scienze letterarie e filologiche, eventualmente tramite seminari, lezioni congiunte e collettive;
- c) fungere da luogo di incontro fra studiosi, italiani e stranieri, che si occupano in altre sedi di ricerche analoghe, e da sede di diffusione culturale e divulgativa;
- d) fungere da punto di contatto fra le istituzioni accademiche ed enti esterni all'Università interessati alla ricerca nell'ambito della cultura russa contemporanea, anche allo scopo di facilitare la disseminazione dei risultati scientifici sul territorio con l'obiettivo di incrementare gli sbocchi occupazionali di giovani laureati e studiosi in formazione.
- e) promuovere i risultati delle ricerche attraverso pubblicazioni, presentazioni in convegni, attività seminariali, mostre e attività traduttiva.

Tali fini sono perseguiti:

- a) mediante il reperimento - eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) - di finanziamenti per lo svolgimento di ricerche sperimentali;
- b) mediante l'organizzazione di opportune iniziative scientifiche, culturali, didattiche e divulgative;
- c) attraverso il sostegno di iniziative di alta formazione (scuole residenziali, *summer schools*) nell'ambito delle discipline sopra menzionate;
- d) mediante l'apertura di canali di collaborazione con le istituzioni e con il mondo dell'industria privata, in particolare dell'editoria.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università aderenti.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL CENTRO

1. Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti.
2. L'adesione di altri Atenei viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione.
3. Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico-amministrativo, operanti negli Atenei convenzionati, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro.
4. Possono inoltre partecipare alle attività del Centro studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro, a titolo gratuito, in relazione alle attività indicate nell'Art. 3.
5. Le adesioni individuali di cui al comma 3 e le collaborazioni di cui al comma 4 sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo.

ART. 5 - ORGANI DEL CENTRO

Sono organi del Centro:

- il Direttore
- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Scientifico.

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

ART. 6 - IL DIRETTORE

Il Direttore è eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo tra le/i docenti di ruolo e i ricercatori e ricercatrici confermati/e delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime a tempo pieno.

Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in carica cinque anni.

Il Direttore rappresenta il Centro nei rapporti istituzionali con soggetti terzi e svolge le seguenti funzioni:

- coordina e sovrintende alle attività del Centro;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- vigila sull'osservanza della presente Convenzione;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo;
- predispone il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo;
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo e la relazione quadriennale ai fini della valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti di competenza;
- svolge tutte le attività attribuitegli dalla normativa vigente;
- nomina il Vice Direttore tra le/i componenti del Comitato Direttivo.

Il Vice Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce nei casi di assenza o di temporaneo impedimento.

ART. 7 - IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è l'organo di programmazione e indirizzo delle attività del Centro ed è composto da un rappresentante per ciascun Ateneo aderente, designato tra i professori e i ricercatori di ruolo che aderiscono al Centro con le modalità definite dai rispettivi regolamenti interni e nominato con provvedimento rettorale.

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni, il suo mandato coincide con quello del Direttore e i suoi componenti sono rinnovabili per non più di due mandati consecutivi.

Il Comitato Direttivo:

- elegge al proprio interno il Direttore e ne dà comunicazione agli Atenei convenzionati;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro su proposta del Comitato Scientifico;
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- approva la relazione annuale scientifica e amministrativa predisposta dal Direttore del Centro da trasmettere agli Atenei convenzionati e la relazione quadriennale ai fini della valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo predisposti dal Direttore del Centro;
- propone le eventuali modifiche alla Convenzione Istitutiva che saranno sottoposte all'approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati;
- vaglia e approva le richieste di adesione individuali su parere del Comitato Scientifico;
- approva le richieste di adesione avanzate da altre Università e da altri Dipartimenti delle Università già aderenti e prende atto degli eventuali recessi;
- propone il rinnovo del Centro per i 5 anni successivi;
- delibera su quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore.

Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti.

Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato.

La convocazione deve essere fatta per iscritto e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno; va trasmessa ai componenti a mezzo posta elettronica istituzionale almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza dove il termine può essere abbreviato a giorni tre.

I verbali delle riunioni del Comitato Direttivo sono redatti dal più giovane in ruolo dei docenti componenti il Comitato medesimo in qualità di Segretario verbalizzante.

Le adunanze sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore

ART. 8 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto:

- dai professori e dai ricercatori di ruolo che aderiscono al Centro;
- da professionisti e altri soggetti di rilevanza internazionale e di chiara fama in relazione agli ambiti di competenza del Centro, previa formalizzazione del rapporto di collaborazione con il Centro, secondo quanto stabilito dall'art. 4.4.

Il Comitato scientifico è nominato con provvedimento del Direttore del Centro, resta in carica per cinque anni e può essere confermato per un uguale periodo di tempo.

Il Comitato scientifico svolge un supporto scientifico e strategico nella pianificazione delle attività del Centro, incluse l'organizzazione di convegni e seminari, l'adesione a progetti di ricerca, nonché la costituzione di percorsi di formazione e di corsi di dottorato.

ART. 9 - BENI INVENTARIABILI

Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.

Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza ove è riportata l'ubicazione che detto materiale ricopre nel Centro, nonché il riferimento al responsabile scientifico del bene.

Il materiale inventariabile acquistato e concesso in uso al Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico del bene.

Il Centro potrà ricevere in comodato d'uso gratuito, per il tramite degli Atenei aderenti, beni anche da parte di soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti.

Il Centro potrà redigere un elenco riepilogativo annuale dei beni ricevuti in uso al fine di avere una situazione aggiornata delle risorse materiali a propria disposizione.

ART. 10 - FINANZIAMENTO DEL CENTRO

Il Centro opera mediante finanziamenti che possono provenire:

- dai contributi facoltativi eventualmente assegnati dai Dipartimenti e dalle strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali e altre Strutture dei citati Atenei, e di altri Centri, istituti ed enti pubblici e privati;
- da fondi provenienti da Enti Pubblici o Privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- eventuali donazioni e liberalità.

Il Centro, stante l'assenza della soggettività giuridica, non ha propria capacità di assumere oneri finanziari e/o di costituire rapporti convenzionali o contrattuali, tra cui rapporti di lavoro. Le competenze in tali ambiti, al fine di realizzare le attività del Centro, sono di pertinenza degli organi competenti del Dipartimento o dell'Ateneo sede amministrativa o dei singoli Atenei, su proposta degli organi del Centro.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'istituzione (o il rinnovo) del Centro non comportano l'assunzione di oneri finanziari per gli Atenei aderenti.

L'erogazione di eventuali contributi da parte degli Atenei aderenti o dei Dipartimenti di riferimento, può avvenire esclusivamente su base facoltativa e previa approvazione degli organi competenti, conformemente ai rispettivi Regolamenti

La gestione amministrativa, negoziale, economico-patrimoniale e finanziaria del Centro, anche

relativa agli eventuali finanziamenti destinati a sostenere le attività del Centro, è svolta dal Dipartimento sede amministrativa, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico.

Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente Convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati come definito dal capoverso precedente.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

ART. 11 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con altri Dipartimenti e centri italiani e stranieri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, che ne facciano richiesta.

ART. 12 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate, per mezzo di appositi atti aggiuntivi, su proposta del Comitato Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici degli Atenei contraenti, che le approvano secondo i rispettivi Statuti, nel rispetto della normativa inerente i Centri Interuniversitari.

ART. 13 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Le Università dovranno scambiarsi i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria.

Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla

presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Università convenzionata, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

ART. 15 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata di cinque anni, rinnovabile di cinque anni in cinque anni con accordo scritto tra le parti, previa approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Comitato Direttivo del Centro e sulla base di una relazione circa l'attività scientifica svolta e i risultati conseguiti predisposta dal Direttore del Centro, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

E' in ogni momento ammesso il recesso di ciascuna delle Università partecipanti previa disdetta da inviare al Direttore del Centro e per conoscenza a tutte le altre Università convenzionate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di sei mesi.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato Direttivo.

L'Università recedente è comunque responsabile del corretto svolgimento e completo adempimento degli impegni già assunti per la realizzazione delle attività del Centro che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso, anche se perduranti successivamente alla data di effetto del recesso.

ART. 16 - CASI DI SCIoglIMENTO ANTICIPATO DEL CENTRO

Il Centro è sciolto anticipatamente, su proposta del Comitato Direttivo, con delibera degli Organi di Governo dell'Ateneo sede amministrativa, nei seguenti casi:

- a) anticipatamente, per il venir meno della pluralità delle Università aderenti (riduzione ad uno degli Atenei interessati);
- b) mancanza di risorse finanziarie;
- c) il venir meno della disponibilità della sede amministrativa del Centro e la mancata disponibilità dei Dipartimenti degli altri Atenei convenzionati ad assumersi tale gestione;
- d) venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
- e) quando gli Organi Accademici degli Atenei aderenti ritengano che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Comitato Direttivo ha avanzato la proposta di scioglimento.

ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

ART. 18 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi, avviati nell'ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative comunicazioni verso l'esterno (azioni divulgative e di formazione).

Il Comitato Direttivo valuta l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel dettaglio il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito "Garante").

Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del medesimo GDPR.

Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza in qualità di Titolari autonomi. Ove, però, in attuazione della presente Convenzione vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o, qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, la Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza del foro individuato in base alla legge.

ART. 21 - SPESE E ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione è da ricondurre alle fattispecie stabilite dall'art. 15, comma 2-bis della Legge 241/1990 e, pertanto, viene sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Atenei stipulanti; essa entra in vigore a partire dalla data della sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine. L'imposta di bollo verrà assolta con modalità virtuale, a cura dell'Università sede Amministrativa. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso (*"Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale"*) - del D.P.R. 131/1986; le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.